



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: **MODALITA' OPERATIVE CONCERNENTI LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DELLE IMPRESE PRIVE DEL CODICE FISCALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 7 DICEMBRE 1995, N. 581 E DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 cc. presso la Camera di commercio;
- Richiamato il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante "*Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*";
- Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante "*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*";
- Tenuto conto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. intitolata "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" recante i principi generali che regolano il procedimento amministrativo;
- Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 recante "*Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*" e in particolare l'art. 3 in combinato disposto con l'art. 6 da cui si evince l'obbligo di indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri e albi tenuti dalla Camera di Commercio;
- Richiamati l'art. 6, comma 1, lettera f) del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 recante "*modificazioni e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*" e l'art. 11, comma 9 del già citato D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto l'art. 18, comma due lettera a) del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che prevede che la domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale, nelle sezioni speciali, deve contenere, tra le altre cose: "*il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita IVS. (Omissis)*" e analogamente il citato art. 18 al comma quattro lettera b) prevede il codice fiscale per le società semplici;
- Ritenuto che detta disposizione sia da considerarsi applicabile a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione, in ragione della ratio normativa espressa dall'art. 2195 c.c. e in ragione del fatto che ogni impresa iscritta nel registro delle imprese deve essere univocamente identificata con il codice fiscale, così come avvalorato dall'art. 3 comma 1 del DPR 558/1999 che regola l'attribuzione del numero di registro delle imprese e che stabilisce: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso e il numero di iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*";
- Posto che è possibile estrarre attraverso il Servizio "Cruscotto Qualità" fornito da InfoCamere l'elenco delle imprese, di qualunque natura giuridica, prive del codice fiscale ;
- Reputato inoltre che il riscontro per dette imprese, della mancata indicazione del codice fiscale, nonché dell'accentuata vetustà delle stesse, della mancata indicazione del domicilio digitale, accompagnata da altri indicatori di inattività (quali il mancato pagamento del diritto annuo, la mancata movimentazione della propria posizione nella banca dati del registro delle imprese, il mancato deposito del bilancio con riferimento agli ultimi 5 esercizi), testimoni in modo inequivocabile una protratta e consolidata inoperatività;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertamento del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;



- Ritenuto, quindi, doveroso avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio delle predette imprese, per le ragioni sopra illustrate, ai sensi dell'art. 2191 c.c. in quanto trattasi di iscrizioni avvenute in violazione dell'obbligo di indicare in sede di istanza il codice fiscale;
- Considerato che è necessario trovare mezzi idonei per portare a conoscenza delle società interessate l'avvio delle procedure di cancellazione contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la razionalizzazione dei costi per l'amministrazione evitando sprechi inutili di spesa e tempo, anche per quelle imprese interessate che non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dalle disposizioni dell'art. 37 del D.L. 76/2020 e, anche nel caso di avvenuta comunicazione, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata risulta sovente revocato e inesistente;
- Rilevato che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii, recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere per le società individuate, in caso di Pec attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata;
- Ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trovi più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenuto e di razionalizzazione, oltre al fatto che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura;
- Ritenuto, per tutti questi motivi, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Premesso quanto sopra e visto l'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii il quale recita: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";
- Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;
- Considerato che la modalità sopra indicata consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicura un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità d'impresa, nonché un rilevante contenimento dei costi;
- Considerato che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni tramite Pec alle società che ne sono sprovviste deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle società stesse, obbligate alla comunicazione dell'iscrizione nonché aggiornamento, variazione o correzione dell'indirizzo Pec;
- Considerato l'elevato numero di società per le quali poter procedere con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa e l'elevata probabilità che, stante la vetustà di alcune posizioni iscritte nel Registro delle Imprese e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione tradizionale non sortirebbe comunque gli effetti di legge;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di un elenco di imprese e del provvedimento finale per un congruo periodo di tempo da quantificarsi



in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), garantisce il diritto di partecipazione al procedimento, consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., anche ai fini della presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese, laddove non risulti presente e attivo un indirizzo di PEC;

- Ritenuto opportuno prevedere una ulteriore forma di pubblicità del provvedimento finale di cancellazione in via permanente sul sito istituzionale dell'ente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

1) di avviare, secondo l'iter indicato in premessa, il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. per le imprese prive di codice fiscale, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 581/95 e dell'art. 6 comma 1 lettera f) del D.P.R. 605/1973;

2) di procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al punto 1 mediante PEC nei confronti delle imprese con domicilio digitale attivo e negli altri casi attraverso la pubblicazione all'Albo camerale online per 60 giorni;

3) di annotare l'avvio della suddetta procedura sulle posizioni delle imprese interessate;

4) di pubblicare il provvedimento di cancellazione dal registro delle Imprese all'Albo camerale per 60 giorni e sul sito istituzionale in modo permanente, con valore di notifica ai sensi di legge nei confronti delle imprese interessate, laddove le medesime non abbiano un indirizzo PEC valido e attivo;

5) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento o a indicare il proprio codice fiscale;

6) di dare esecuzione al provvedimento del Giudice del registro di cancellazione delle imprese interessate dal Registro delle Imprese.

#### ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/MM

IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
dott. Roberto Albonetti  
*documento firmato digitalmente*